



Calendario di Panificazione 2012-2013

Domenica 01 Gennaio 2012	Chiusura
Giovedì 05 Gennaio 2012	Doppia Panificazione
Venerdì 06 Gennaio 2012 (Epifania)	Chiusura
Sabato 07 Aprile 2012	Tripla Panificazione
Domenica 08 Aprile 2012 (Pasqua)	Chiusura
Lunedì 09 Aprile 2012 (dell' Angelo)	Chiusura
Martedì 24 Aprile 2012	Doppia Panificazione
Mercoledì 25 Aprile 2012 (Liberazione)	Chiusura
Lunedì 30 Aprile 2012	Doppia Panificazione
Martedì 01 Maggio 2012 (Festa del Lavoro)	Chiusura
Venerdì 01 Giugno 2012	Tripla Panificazione
Sabato 02 Giugno 2012 (Festa della Repubblica)	Chiusura
Martedì 14 Agosto 2012	Doppia Panificazione
Mercoledì 15 Agosto 2012 (Assunzione)	Chiusura
Mercoledì 31 Ottobre 2012	Doppia Panificazione



Giovedì 01 Novembre 2012 (Tutti i Santi)	Chiusura
Venerdì 07 Dicembre 2012 (San Ambrogio)	Tripla Panificazione
Sabato 08 Dicembre 2012 (Immacolata)	Chiusura
Lunedì 24 Dicembre 2012	Tripla Panificazione
Martedì 25 Dicembre 2012 (Natale)	Chiusura
Mercoledì 26 Dicembre 2012 (Santo Stefano)	Chiusura
Lunedì 31 Dicembre 2012	Doppia Panificazione
Martedì 01 Gennaio 2013	Chiusura
Domenica 06 Gennaio 2013 (Epifania)	Chiusura

La normativa di riferimento per quanto concerne la panificazione è la seguente:

- a) La regola generale prevista dalla Legge Regionale del 2 febbraio 2010, N. n. 6, art. 103 prevede il DIVIETO di esercitare la vendita di Pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.
- art. 104 (Sanzioni per le violazioni della disciplina degli orari).
 - le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 103 nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per la topologia di esercizi di vicinato , da 2.000 euro a 5.000 euro per la



tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000 euro a 30.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

2. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 nell'arco di un quinquennio, il sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due o sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 103, commi 2, 3, 4 e 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro a 10.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.